Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - **Venerdì, 1 giugno 1973** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto ministeriale 1° febbraio 1973
registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1973
registro n. 10, foglio n. 136

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « Sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA DI BRONZO

ERTI Guido, nato il 18 luglio 1910 a Solarolo Rainerio (Cremona), vice capo squadra del gruppo camice nere autocarro « Montebello ». — In difficile azione di attacco conduceva i propri uomini con grande ardimento. Penetrava, in due ore di duro combattimento, ed a malgrado di una ferita ricevuta, nelle linee nemiche catturando armi e prigionieri. Esempio di grande coraggio e sprezzo del pericolo. Già distintosi in precedenti azioni di guerra. — Ogolew (Fronte Russo), 12 dicembre 1942.

CROCE AL VALOR MILITARE

BRAHANE' Embaiè, muntaz del 25° Btg. coloniale. — Capo arma di un fucile mitragliatore in posizione avanzata, durante un violento attacco effettuato dal nemico in forze e con appoggio di mezzi corazzati e di artiglieria, rimaneva al suo posto di combattimento, assicurando l'ottimo impiego della sua arma, con la quale infliggeva perdite all'avversario. — Gallabat (Gondar), 9 novembre 1940 XIX.

GIROLIMINI Mario, nato il 15 ottobre 1913 ad Alessandria di Egitto, caporale appartenente al Comando superiore forze armate dell'Africa orientale italiana. — Portaordini nella zona dell'Amba Alagi, con grande sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere, affrontava ripetutamente il rischio della vita per portare ordini sotto violentissimi bombardamenti aerei e terrestri del nemico. — Amba Alagi, 29 aprile-14 maggio 1941 XIX.

(7074)

Decreto presidenziale n. 1460 *del* 12 *marzo* 1973
registrato alla Corte dei conti il 16 *aprile* 1973
registro n. 11, *foglio n.* 181

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCI

MACHINE' Federico, nato il 26 gennaio 1915 a Torre Annunziata (Napoli), soldato della squadriglia speciale — In aspro combattimento contro forze preponderanti nemiche, si distingueva per coraggio, cosciente ardire e sprezzo del pericolo. Con fuoco ben mirato del suo fucile mitragliatore portava sensibile aiuto ai suoi camerati, infliggendo gravi perdite all'avversario contribuendo al recupero di armi e munizioni sottratte al nemico. Colla sua serenità e col suo coraggio suscitava schietta ammirazione nei militari coloniali, esortandoli a sempre più osare. — Pista per Afodu Beni Sciangul 8-9 marzo 1941.

PISTELLI Salvatore, nato il 6 febbraio 1914 a Catania, soldato di sanità dell'ospedale da campo 0602. — Durante le giornate della battaglia di Celgà, dimostrando attaccamento al dovere, spirito di sacrificio e di abnegazione, incurante dei pericoli derivanti dai bombardamenti aerei e dalle azioni belliche nemiche svolgentesi nelle immediate vicinanze dell'ospedale, prodigava generosamente e incessantemente la propria attività a beneficio dei feriti. Esempio di alto spirito umanitario. — Celgà, febbraio-maggio 1941.

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 19 gennaio 1913, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1913, registro n. 43, foglio n. 8 (B. U. 1913, disp. 4, pagina 137):

Compagnia mobilitata della regia guardia di finanza;

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43, foglio n. 159 (B. U. 1913, disp. straord., pagina 541):

PALMA Saverio, da Brindisi, soldato;

Regio decreto 29 maggio 1913, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1913, registro n. 44, foglio n. 143 (B. U. 1913, disp. 24, pagina 516):

Corpo della regia guardia di finanza.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

I seguenti decreti relativi a concessione di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1945, registro n. 12, foglio n. 359 (B. U. 1946, disp. 7, pagina 802):

DE SANTIS Giovanni, nato il 10 marzo 1924 a Lettomanoppello (Pescara), soldato 87° reggimento fanteria.

Il cognome è: DE SANCTIS (e non DE SANTIS).

(7296)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1972, n. **1164.**

Istituzione di una accademia di belle arti in Frosinone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, sugli orari e programmi d'esame nei licei artistici e nelle accademie di belle arti;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, che detta nuove disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che istituisce il ruolo degli assistenti nelle accademie di belle arti e nei licei artistici;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, che detta nuove norme sull'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti di istruzione artistica;

Ritenuto opportuno provvedere all'istituzione di una accademia di belle arti nella città di Frosinone;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1972 è istituita, nella città di Frosinone, una accademia di belle arti.

Art. 2.

Il numero dei corsi, i posti di ruolo del personale docente ed amministrativo sono indicati nella tabella *A* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

I contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento dell'accademia di cui all'art. 1 sono stabiliti, nella misura indicata nella tabella *B* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli stanziamenti dei capitoli 2081, 2102 e 2103 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio 1972 e sui capitoli corrispondenti dei successivi esercizi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 64. — VALENTINI

TABELLA A

Tabella organica dell'accademia di belle arti di Frosinone

Numero dei corsi dell'accademia: 1 di pittura; 1 di decorazione; 1 di scultura; 1 di scenografia

Denominazione delle cattedre	Cattedre e posti di ruolo	Posti da dare per incarico
PERSONALE INSEGNANTE		
Pittura	1	—
Decorazione	1	—
Scultura	1	—
Scenografia	1	—
Storia dell'arte	1	—
Tecniche dell'incisione	—	1
Anatomia artistica	1	—
Plastica ornamentale	—	1
PERSONALE ASSISTENTE		
Pittura	1	—
Decorazione	1	—
Scultura	1	—
Scenografia	1	—
Storia dell'arte	1	—
Tecniche dell'incisione	—	1
Anatomia artistica	1	—
Plastica ornamentale	—	1
PERSONALE AMMINISTRATIVO		
Carriera direttiva	1	—
Carriera di concetto	1	—
Carriera esecutiva	5	—
PERSONALE AUSILIARIO		
Bidelli	6	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA B

Tabella dei contributi annui a carico dello Stato relativa all'accademia di belle arti di Frosinone

Sede	Importo contributi annuo
Accademia di belle arti di Frosinone	Cap. 2102: L. 20.000.000 Cap. 2103: » 50.000.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

LEGGE 7 maggio 1973, n. **253.**

Conferimento di un fondo di dotazione all'Ente nazionale per l'energia elettrica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato il conferimento da parte del Tesoro dello Stato di un fondo di dotazione in favore dell'Ente nazionale per l'energia elettrica — Enel — per l'importo di lire 250 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1972 al 1976.

Art. 2.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare in ciascun anno mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

Art. 3.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni, si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per gli anni finanziari 1972 e 1973, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli numeri 3523 e 6036 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per gli esercizi 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976.

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è così sostituito:

« Con decreto del Ministro per il tesoro può essere accordata, determinandone le condizioni e le modalità, la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi delle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica, o per conto del medesimo ».

Art. 6.

Entro il mese di giugno 1973 il Governo presenterà al Parlamento un progetto di riforma generale della tariffa elettrica chiaramente finalizzata:

a) a permettere all'Ente di realizzare programmi a lungo termine di sviluppo del settore energetico, con particolare riguardo per il settore nucleare;

b) a promuovere lo sviluppo della piccola e media industria, dell'artigianato e dell'agricoltura;

c) ad incentivare lo sviluppo del Mezzogiorno e delle zone depresse del Paese.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — MALAGODI — FERRI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1973, n. **254.**

Autorizzazione al Centro universitario sportivo italiano, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 254. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, il Centro universitario sportivo italiano C.U.S.I., con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare un appartamento, sito in Roma, via Brofferio, 7, 4° piano, censito al nuovo catasto edilizio alla partita n. 58261, al prezzo di L. 45.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1973

Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 69. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1973, n. **255.**

Erezione in ente morale della fondazione scuola agraria « Pierina Moncada », con sede in Modica.

N. 255. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione scuola agraria « Pierina Moncada », con sede in Modica (Ragusa), viene eretta in ente morale e raggruppata con il locale istituto agricolo operaio « Michele Grimaldi ». Viene approvato il regolamento organico delle opere pie Michele Grimaldi-Pierina Moncada. Vengono, altresì, approvati lo statuto organico della succitata fondazione e la modifica degli articoli 4 e 5 dello statuto del suddetto istituto agricolo operaio, di cui alla deliberazione dell'istituto stesso in data 23 settembre 1972, n. 109.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1973

Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 66. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1972.

Composizione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, concernente l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 83, che ha ratificato, con modificazioni, il predetto decreto legislativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre successivo, registro n. 56 Ufficio riscontro poste, foglio n. 67, relativo alla costituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni per il quadriennio 14 ottobre 1968-13 ottobre 1972, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 17 dicembre 1971;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del ripetuto Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Viste le designazioni del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio, il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni è così composto:

Ponsiglione dott. Aurelio, direttore generale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Principe dott. Michele, reggente dell'ispettorato generale delle telecomunicazioni e direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Macchioni ing. Mario, direttore centrale per i servizi telegrafici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Cademartori dott. Aldo, direttore centrale per i servizi radioelettrici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Bigi ing. Augusto, direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;

Giacomini prof. Amedeo, esperto del Consiglio nazionale delle ricerche;

Egidi prof. Claudio, esperto del Consiglio nazionale delle ricerche;

Gigli prof. ing. Antonio, esperto (libero docente in acustica al Politecnico di Torino);

Treves prof. Scipione, esperto (incaricato di comunicazioni elettroniche nell'Università di Bologna);

Carrelli prof. Antonio, esperto (professore di fisica sperimentale nell'Università di Napoli).

Le funzioni di segretario sono svolte dal dott. Giorgio Massai, ispettore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 novembre 1972

LEONE

GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1973
Registro n. 22 Uff. risc. poste e telecom., foglio n. 9

(7539)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1973.

Determinazione del numero delle sezioni della commissione tributaria centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Ritenuto che occorre provvedere alla determinazione del numero delle sezioni della commissione tributaria centrale;

Su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

La commissione tributaria centrale è costituita da ventiquattro sezioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1973

LEONE

VALSECCHI — GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973
Registro n. 20 Finanze, foglio n. 387

(7543)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1973.

Determinazione del numero delle sezioni delle commissioni tributarie di secondo grado.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3, primo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Ritenuto che occorre provvedere alla determinazione del numero delle sezioni di ogni commissione tributaria di secondo grado;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Le sezioni delle commissioni tributarie di secondo grado sono fissate nel numero a fianco di ciascuna sede come appresso indicato:

Agrigento, 4; Alessandria, 4; Ancona, 4; Aosta, 4; Arezzo, 4; Ascoli Piceno, 4; Asti, 4; Avellino, 5; Bari, 7; Belluno, 3; Benevento, 4; Bergamo, 5; Bologna, 7; Bolzano, 3; Brescia, 4; Brindisi, 4; Cagliari, 6; Caltanissetta, 4; Campobasso, 5; Caserta, 5; Catania, 6; Catanzaro, 3; Chieti, 5; Como, 6; Cosenza, 5; Cremona, 4; Cuneo, 4; Enna, 5; Ferrara, 4; Firenze, 6; Foggia, 4; Forlì, 5; Frosinone, 4; Genova, 10; Gorizia, 4; Grosseto, 5; Imperia, 4; Isernia, 2; L'Aquila, 5; La Spezia, 4; Latina, 4; Lecce, 5; Livorno, 4; Lucca, 4; Macerata, 4; Mantova, 4; Massa

Carrara, 4; Matera, 4; Messina, 7; Milano, 19; Modena, 4; Napoli, 18; Novara, 4; Nuoro, 4; Padova, 5; Palermo, 7; Parma, 4; Pavia, 5; Perugia, 4; Pesaro e Urbino, 4; Pescara, 5; Piacenza, 5; Pisa, 5; Pistoia, 4; Potenza, 4; Pordenone, 4; Ragusa, 5; Ravenna, 4; Reggio Calabria, 5; Reggio Emilia, 4; Rieti, 4; Roma, 12; Rovigo, 4; Salerno, 4; Sassari, 4; Savona, 7; Siena, 4; Siracusa, 4; Sondrio, 6; Taranto, 4; Teramo, 4; Terni, 4; Torino, 11; Trapani, 4; Trento, 5; Treviso, 4; Trieste, 5; Udine, 7; Varese, 9; Venezia, 5; Vercelli, 5; Verona, 5; Vicenza, 5; Viterbo, 5.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1973

LEONE

VALSECCHI — GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973
Registro n. 20 Finanze, foglio n. 385

(7542)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1972.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1970, registro n. 6, foglio n. 118;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Vicenza presso lo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Giusti dott. Domenico, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Risino dott. Benito, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Beni dott. ing. Luigi, rappresentante del genio civile;

Dotti Italo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Bartoli dott. Luigi, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Motterle Leone, Centomo Mario, Rogolon Vinicio, Zocca Pietro, Bagnara Gino, Trevisan Aureliano e De Rizzo Giovanni, rappresentanti dei lavoratori;

Sanguinetti dott. Angelo, Cimenti dott. Renato, Carotto Dino e Cioci Gino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Bizzotto dott. Albino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1973
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 309

(7588)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Moccia S.p.a. ceramica, stabilimento di Acerra.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario per la Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Moccia S.p.a. ceramica, stabilimento di Acerra (Napoli), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Moccia S.p.a. ceramica, stabilimento di Acerra (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 agosto 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(7824)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Gerli - Industria Rayon di Cusano Milanino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Gerli - Industria rayon di Cusano Milanino (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Gerli - Industria rayon di Cusano Milanino (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 ottobre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(7823)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1973.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Spoleto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia), approvato con decreto ministeriale del 2 settembre 1967, modificato con decreti ministeriali del 17 giugno 1969 e del 7 dicembre 1970;

Visto il decreto ministeriale del 29 febbraio 1960 con il quale il sig. Giuseppe Pila venne confermato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Pila è confermato vice presidente della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7536)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1973.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Modena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, approvato con decreto ministeriale del 17 giugno 1969, modificato con decreti ministeriali del 16 ottobre 1970 e del 3 luglio 1972;

Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 1964 con il quale il dott. Gianfranco Baldini venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sig. Arrigo Casari è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7535)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1973.
Nomina del presidente della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena), approvato con decreto ministeriale del 17 agosto 1967 e modificato con decreto ministeriale del 22 marzo 1973;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 1967 con il quale il geom. Mariano Caleffi venne nominato Presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il Risparmio;

Decreta:

Il dott. Carlo Rinaldi è nominato presidente della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7533)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1973.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa dei risparmi di Forlì.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa dei risparmi di Forlì, con sede in Forlì, approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 1970;

Visto il decreto ministeriale del 4 marzo 1967 con il quale l'avv. Bruno Enrico Angeletti venne confermato presidente della predetta Cassa ed il dott. Giulio Montanari venne nominato vice presidente della Cassa stessa;

Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Manlio Bartoletti è nominato presidente della Cassa dei risparmi di Forlì, con sede in Forlì, ed il dott. Giulio Montanari è confermato vice presidente della Cassa stessa, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7534)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1973.
Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Fermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), approvato con decreto ministeriale del 17 giugno 1969, modificato con decreti ministeriali del 28 dicembre 1970 e del 12 ottobre 1972;

Visto il decreto ministeriale del 15 aprile 1967 con il quale il per. ind. Giuseppe Todisco Grande venne nominato vice presidente della predetta cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il per. ind. Giuseppe Todisco Grande è confermato vice presidente della Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(7537)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1973.
Ricostituzione del comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria e del comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge

17 aprile 1956, n. 561, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1968 con il quale sono stati costituiti il comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria e il comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di procedere, ai sensi dell'articolo 28 del citato regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, alla ricostituzione dei comitati medesimi scaduti per decorrenza del periodo di durata in carica;

Visti gli articoli 22 e 24 del regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, modificati dal decreto legislativo n. 436 precitato, i quali dispongono che gli esperti dei datori di lavoro e dei lavoratori devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati e gli elementi acquisiti dall'amministrazione e che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni interessate;

Viste, altresì, le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni medesime e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto, oltre che dal presidente dell'istituto medesimo, dai seguenti membri:

Di Napoli Nicola, La Barbera Giuseppe, Calvelli Cesare e Gasparro Antonino, esperti, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori;

Felici dott. Scipione, Lo Vecchio Musti prof. Manlio e Paci dott. Alberto, esperti, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro;

Gorini dott. Bruno, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Bianzino dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Ragonesi dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Mendicini dott. Saverio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Il comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto medesimo, dai seguenti membri:

Bellandi Paolo, Momoli Giuseppe, Boccassi sen. dott. Carlo e Kirschen Enrico, esperti, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori;

Cobianchi prof. Franco, Micheli dott. Luigi e Bellacci avv. Riccardo, esperti, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro;

Strinati dott. Pier Polifonte, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Petrelli dott. Guido, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Tobia prof. Arturo, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Reale prof. Lorio, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie;

Ceino prof. Onofrio, in rappresentanza dei consorzi provinciali antitubercolari;

Il capo dell'ispettorato medico del lavoro;

Il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1973

Il Ministro: COPPO

(7720)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1973.
Modifica al calendario di borsa per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 21 novembre 1972, che fissa il calendario di borsa per l'anno 1973;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1972, n. 811, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 28 dicembre 1972, che stabilisce la disciplina dell'ora legale in Italia per l'anno 1973;

Considerata la necessità di assicurare la simultaneità della chiamata al listino delle valute estere in tutti i Paesi membri della C.E.E.;

Decreta:

Art. 1.

Nel periodo in cui è in vigore l'ora legale nell'anno 1973, la chiamata del listino di chiusura delle valute estere avrà inizio alle ore 14,15 e termine alle ore 14,45.

Art. 2.

In tutti i giorni non festivi di borsa chiusa, esclusi comunque i giorni di sabato, nonchè nei giorni di sospensione per qualsiasi altro motivo delle operazioni nelle borse valori, le borse valori di Milano e di Roma resteranno aperte per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, osservando l'orario indicato nel precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(8155)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale provinciale di Macerata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 9008/IX-44/2981 in data 2 aprile 1973 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale provinciale di Macerata è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica con sede presso l'ospedale medesimo.

(7498)

Autorizzazione all'amministrazione della scuola per infermieri professionali « Don Luigi Maran » di Pordenone ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II.86/3, in data 29 marzo 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubbblica istruzione, l'amministrazione della scuola per infermieri professionali « Don Luigi Maran », di Pordenone, è autorizzata ad istituire il terzo anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive, comprendente il terzo anno per l'abilitazione alle funzioni direttive, con sede presso la scuola stessa.

(7499)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Treviso ad istituire una scuola per tecnici di radiologia

Con decreto n. 900.8/IX.84, in data 13 aprile 1973 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Treviso è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia con sede presso l'ospedale stesso.

(7500)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale « Pesenti-Fenaroli », di Alzano Lombardo, ad istituire un corso per tecnici di laboratorio medico.

Con decreto n. 900.8/X.12/1 in data 20 aprile 1973 del Ministro per la sanità, l'amministrazione dell'ospedale « Pesenti-Fenaroli », di Alzano Lombardo (Bergamo), è autorizzata ad istituire un corso per tecnici di laboratorio medico, riservato ai periti chimici con sede presso l'ospedale medesimo.

(7501)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale

La dott.ssa Rosaria Calogera Iannì, nata a Mazzarino (Caltanissetta) il 3 aprile 1929, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Catania in data 17 agosto 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(7494)

Il dott. ing. Onofrio Sammarco, nato a Brindisi il 12 giugno 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 22 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(7495)

Il dott. Piero Pistolesi, nato a Siena il 19 gennaio 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Siena in data 1º agosto 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Siena.

(7493)

Il dott. ing Alessandro Bellucci, nato a Napoli il 9 agosto 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Napoli, in data 19 novembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(7496)

La dott.ssa Anna Melania Cattaneo, nata a Modena il 12 dicembre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Modena in data 15 giugno 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(7497)

Il dott. Franco Santoli, nato a Pietrasanta (Lucca) il 23 agosto 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Pisa in data 14 aprile 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(7491)

Il dott. ing. Benito Sarrantonio, nato a Roma l'8 settembre 1935 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Pisa in data 6 ottobre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(7492)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1973, registro n. 10, foglio n. 134, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Lapolla Glinni Maria Antonietta avverso la deliberazione del 27 aprile 1966 del consiglio di amministrazione dell'Istituto professionale femminile di Potenza, in ordine all'attribuzione, per l'insegnamento delle lingue, di un punteggio supplementare ai laureati in lingue estere.

(7548)

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze n. 205, divisione I del 29 gennaio 1973, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in una raccolta di libri, pubblicazioni, rilievi e manoscritti per la biblioteca della facoltà di architettura, per costituire un fondo intitolato alla memoria del prof. Roberto Papini, disposta dalla sig.ra Livia Papini.

(7560)

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Torino n. 5070/2 del 9 febbraio 1973, l'Università di Torino è stata autorizzata ad accettare un legato, disposto dal sig. Mario Carlo Borello, consistente in una eredità di 1000 azioni SIP del valore di L. 2000 ciascuna per l'istituzione, con il reddito netto di spesa, di un premio al nome di Domenico Borello per un lavoro filosofico.

(7561)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 22 marzo 1973 « Variazione dell'inquadramento nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di alcune marche di prodotti esteri », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 2 aprile 1973, alla pag. 2165 seconda colonna, per l'ultimo tipo di trinciato leggasi:

« Samson, da Lit. 12.500 a Lit. 15.000 (50 buste da *gr.* 20) » anzichè « Samson, da Lit. 12.500 a Lit. 15.000 (50 buste da *gr.* 50) ».

(7739)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1973, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 4, è stato accolto il ricorso straordinario presentato dall'ex lavoratore portuale Giuseppe D'Aurja per la mancata erogazione nei suoi confronti della indennità *una tantum* prevista dalla circolare n. 443989 del 21 ottobre 1965 del Ministero della marina mercantile.

(7549)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Lagarò », con sede in Celico.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 maggio 1973, l'avv. Gaetano De Marco è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Lagarò », con sede in Celico (Cosenza), in sostituzione dell'avv. Franco Pietramala.

(7729)

Sostituzione del commissario liquidatore della « Società cooperativa assegnatari riforma fondiaria di Croce di Magara », con sede in Spezzano Sila.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 maggio 1973, il dott. Francesco Florenzano è stato nominato commissario liquidatore della « Società cooperativa assegnatari riforma fondiaria di Croce di Magara », con sede in Spezzano Sila (Cosenza), in sostituzione dell'avv. Franco Pietramala.

(7728)

Sostituzione del commissario liquidatore della « Società cooperativa assegnatari riforma fondiaria di Quaresima », con sede in Quaresima di Aprigliano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 maggio 1973, il dott. Francesco Provenzano è stato nominato commissario liquidatore della « Società cooperativa assegnatari riforma fondiaria di Quaresima », con sede in Quaresima di Aprigliano (Cosenza), in sostituzione dell'avv. Franco Pietramala.

(7730)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria del Banco San Marco, società per azioni, con sede in Venezia

Si dà notizia — ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — che in data 20 aprile 1973 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria, alla quale venne sottoposto il Banco San Marco, società per azioni, con sede in Venezia, disposta con decreto del Ministro per il tesoro in data 22 ottobre 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 3 novembre 1971) e prorogata con decreto del 14 ottobre 1972 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 7 novembre 1972).

(7547)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano di zona del comune di Crevalcore

Con decreto del Presidente della regione Emilia-Romagna n. 593 del 20 aprile 1973 è stata approvata la variante al piano di zona per l'edilizia economica e popolare, adottata dal comune di Crevalcore (Bologna) con deliberazione n. 58 del 22 marzo 1972.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7731)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di S. Agata Bolognese

Con delibera della giunta regionale n. 170 in data 13 febbraio 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'Amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto numero 565/641 nella seduta del 22 marzo 1973) resa esecutiva con decreto n. 144 in data 18 aprile 1973 a firma dell'Assessore allo assetto del territorio, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di S. Agata Bolognese (Bologna), adottata con deliberazione n. 96 in data 11 dicembre 1969.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini del sesto comma dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7504)

Integrazione al piano regolatore generale del comune di Ferrara

Con delibera della giunta regionale n. 142 in data 6 febbraio 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'Amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 532/587 nella seduta del 16 marzo 1973) resa esecutiva con decreto n. 143 in data 18 aprile 1973 a firma dell'Assessore all'assetto del territorio, è stata approvata la integrazione al piano regolatore generale - Delegazione Quartesana, del comune di Ferrara, adottata con deliberazione consiliare n. 22380 in data 22 settembre 1969.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini del sesto comma dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(7505)

Approvazione del piano di zona del comune di S. Sofia

Con decreto del Presidente della regione Emilia-Romagna n. 596 del 20 aprile 1973 è stato approvato il piano per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di S. Sofia (Forlì) con deliberazione n. 8 del 26 febbraio 1972.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(7734)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli a due posti di medico incaricato presso gli stabilimenti penitenziari di Pianosa

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto indata 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al reg. n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli Istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 20 aprile 1972, con il quale veniva indetto un concorso per titoli a due posti di sanitario incaricato presso gli stabilimenti penitenziari di Pianosa;

Vista la nota n. 930/2 del 22 maggio 1972 della procura generale presso la corte d'appello di Firenze dalla quale risulta che, nei termini stabiliti, nessuna istanza di ammissione era stata prodotta;

Ritenuta la necessità di ricoprire i posti di sanitario incaricato presso gli stabilimenti penitenziari di Pianosa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di medico incaricato presso gli stabilimenti penitenziari di Pianosa.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario – anche in qualità di medico di guardia – presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio;; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione o di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo.

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati aparità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo aquello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il ipossesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine i vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2, certificato di cittadinanza italiana; 3, certificato di godimento dei diritti politici; 4, certificato generale del casellario giudiziale e 5 certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giuistificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1972

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti addì 2 agosto 1972
Registro n. 31, foglio n. 352

(Schema di domanda da redigersi
su carta bollata possibilmente dattilografata).

Alla procura generale presso la corte d'appello di Firenze

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . cap. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a due posti di medico incaricato presso gli stabilimenti penitenziari di Pianosa, indetto con decreto ministeriale 8 giugno 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 1° giugno 1973).

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . . nonché dell'abilitazione all'esercizio professionale,

c) è cittadino italiano,

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2),

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3),

f) non ha riportato condanne né ha pendenze penali, oppure . . . . (4),

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5),

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6),

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .,

l) è scritto all'ordine dei medici di

Data

Firma (7)

---

(1) indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45;

(2) in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi;

(3) indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione;

(4) indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento;

(5) nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione;

(6) indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

(7) alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(7425)

Concorso per titoli a due posti di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Capraia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al reg. n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli Istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 14 marzo 1972, con il quale veniva indetto un concorso per titoli a due posti di sanitario incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Capraia;

Vista la nota n. 503/2 del 22 maggio 1972, della procura generale presso la corte d'appello di Firenze dalla quale risulta che, nei termini stabiliti, nessuna istanza di ammissione era stata prodotta;

Ritenuta la necessità di ricoprire i posti di sanitario incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Capraia.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di medico incaricato presso la casa del lavoro all'aperto di Capraia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio;; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del diretttore dell'istituto o servizio di prevenzione o di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale e stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo.

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titotli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti girni decorrente dal giorno successivo aquello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine i vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2, certificato di cittadinanza italiana; 3, certificato di godimento dei diritti politici; 4, certificato generale del casellario giudiziale e 5 certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1972

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1972
Registro n. 31, foglio n. 351

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata).

Alla procura generale presso la corte d'appello di Firenze

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via cap. . . . . chiede di essere ammesso al concorsi per titoli a due posti di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Capraia indetto con decreto ministeriale 8 giugno 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 1° giugno 1973).

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonché dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne né ha pendenze penali oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . . ;

l) è scritto all'ordine dei medici di

Data

Firma (7)

---

(1) indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45;

(2) in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi;

(3) indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione;

(4) indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento;

(5) nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione;

(6) indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

(7) alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(7426)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Asinara

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al reg. n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli Istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 14 marzo 1972, con il quale veniva indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Asinara;

Vista la nota n. 1.5.B/2563 del 18 aprile 1972 della procura generale presso la corte d'appello di Cagliari dalla quale risulta che, nei termini stabiliti, nessuna istanza di ammissione era stata prodotta;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Asinara;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Asinara.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c)) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Cagliari entro e non oltre trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione o di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo.

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato incarta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e)) altri titoli accademici o professionali rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata leggge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'amministone all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobde 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sotto-

porre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2, certificato di cittadinanza italiana; 3, certificato di godimento dei diritti politici; 4, certificato generale del casellario giudiziale e 5 certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 158

(Schema di domanda da redigersi
su carta bollata possibilmente dattilografata).

Alla procura generale presso la corte d'appello di Cagliari

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via
cap. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Asinara, indetto con decreto ministeriale 7 ottobre 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 1° giugno 1973).

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a . . . .
il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo
. . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di
nell'anno nonché dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di
. . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne né ha pendenze penali oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .,

l) è scritto all'ordine dei medici di

Data

Firma (7)

---

(1) indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45;

(2) in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi;

(3) indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione;

(4) indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento;

(5) nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione;

(6) indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

(7) alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(7427)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di settantacinque borse di studio a periti agrari

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 6 marzo 1968, n. 377, concernente provvedimenti per favorire lo sviluppo della tecnica in agricoltura;

Visti in particolare gli articoli 2, 3 e 9 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di settantacinque borse di studio a periti agrari per il perfezionamento della preparazione professionale ai fini della specalizzazione nella conduzione di aziende agrarie pubbliche o private, dirette da tecnici e giudicate idonee per i predetti fini.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i periti agrari che abbiano conseguito il diploma negli anni scolastici 1969-1970; 1970-1971; 1971-1972.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana;
2) diploma di perito agrario;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica;
5) godimento dei diritti politici;
6) aver adempiuto agli obblighi militari o esserne esente.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, Servizio III, Assistenza tecnica, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità:

il proprio cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, nonchè il preciso recapito al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

il titolo di studio con la specifica della data di conseguimento del diploma e del voto ottenuto, nonchè del punteggio riportato nelle singole materie qualora il titolo sia stato conseguito precedentemente all'anno scolastico 1969-'70;

di aver adempiuto agli obblighi militari o di esserne stato esentato.

L'aspirante deve inoltre dichiarare di essere disposto a raggiungere qualsiasi azienda agraria presso la quale venga destinato.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma del medesimo deve essere autenticata da un notaio, dal cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza. Alla domanda stessa dovranno essere uniti gli eventuali titoli che il candidato medesimo riterrà opportuno presentare.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dal presente articolo, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno degli elementi richiesti. La data di arrivo delle domande è stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro e data apposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In caso di condanne penali o di procedimento penale in corso a carico del condannato, l'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accogliere o meno la domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

La durata di ciascuna borsa di studio è di un anno e potrà essere eventualmente prorogata per un altro anno, senza concorso, allo stesso assegnatario, a giudizio insindacabile del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 1.000.000 annuo lordo, pagabile in dodici rate mensili posticipate di cui le prime undici di L. 83.000 cadauna e l'ultima di L. 87.000 su presentazione del certificato di frequenza con profitto, rilasciato dal direttore dell'azienda agraria presso la quale la borsa viene fruita, vistato dal competente capo dell'Ispettorato agrario provinciale.

Art. 7.

La commissione giudicatrice, da nominarsi con successivo provvedimento, sarà composta di 5 membri di cui 4 scelti tra funzionari del ruolo tecnico superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore a ispettore capo ed un preside di istituto tecnico-agrario di Roma.

Fungerà da segretario un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di qualifica non inferiore a consigliere di 3ª classe.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno in una prova orale delle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Art. 9.

La commissione compilerà la graduatoria dei candidati in base al punteggio riportato da ciascuno di essi per i titoli prodotti e nella prova orale. A tal fine, ciascun membro della commissione disporrà di dodici punti, di cui due riservati ai titoli e 10 alla prova di esame.

Non saranno compresi nella graduatoria di merito i candidati che non abbiano riportato nella prova di esame un punteggio di almeno 30/50

Art. 10.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, a pena di decadenza, dovranno far pervenire al Ministero della agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, entro 30 giorni dalla data della lettera di richiesta:

a) una dichiarazione la cui firma deve essere autenticata da un notaio, dal cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza da cui risulti:
1) la data ed il luogo di nascita;
2) la residenza;
3) la cittadinanza;
4) il godimento dei diritti politici;
5) lo stato di celibe, coniugato o vedovo;
6) lo stato di famiglia;
7) la posizione agli effetti degli obblighi militari;

b) diploma di perito agrario in originale o in copia autenticata nei modi di legge;

c) certificato dell'istituto presso il quale ha conseguito il diploma di perito agrario indicante i punti riportati nelle singole materie, qualora il titolo sia stato conseguito precedentemente all'anno scolastico 1969-70;

d) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficio sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione medesima menomi o meno l'attitudine a fruire della borsa di studio alla quale il candidato concorre.

I documenti di cui sopra debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo ed il certificato di cui alla lettera *d*) dovrà essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarlo.

Non sono consentiti riferimenti a documenti presentati a questa o ad altra amministrazione, fatta eccezione per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'amministrazione presso la quale il titolo si trova.

Le borse saranno conferite ai candidati compresi nella graduatoria, secondo l'ordine della medesima ed entro il numero delle borse di studio messe a concorso.

La borsa non è cumulabile con retribuzioni di qualsiasi natura per incarichi presso uffici alle dipendenze dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici.

Decadono dal diritto alla borsa coloro i quali:

a) non si presentino, per qualsiasi motivo, entro il termine fissato dal Ministero, a frequentare l'azienda agraria presso cui sono stati destinati;

b) fruiscano di altra borsa di studio di qualsiasi natura e da chiunque conferita, a meno che vi rinunzino. A tal fine gli assegnatari, nel termine di cui alla lettera *a*), dovranno, ove usufruiscano di altra borsa di studio, comprovare di avervi rinunciato. Analogamente, dovranno dichiarare di non percepire retribuzioni di qualsiasi natura per incarichi presso uffici alle dipendenze dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici.

Decadono altresì dal diritto alla borsa i candidati prescelti che, per qualsiasi motivo, non frequentino ininterrottamente, con assiduità e diligenza l'azienda agraria presso cui sono destinati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1973.

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1973
Registro n. 13, *foglio n.* 279

ALLEGATO 1

PROVE DI ESAME

1) agronomia; coltivazioni erbacee ed arboree e loro produzioni; allevamenti zootecnici e loro produzioni;
2) aziende agrarie e problemi connessi alla commercializzazione dei principali prodotti agricoli;
3) la meccanizzazione in agricoltura;
4) la proprietà fondiaria ed i tipi d'impresa;
5) l'azienda agraria: problemi concernenti l'organizzazione e le tecniche produttive con particolare riferimento alla riduzione dei costi di produzione; contabilità agraria.

(7511)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di settantacinque borse di studio a laureati in scienze agrarie.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 26 marzo 1968, n. 377, concernente provvedimenti per favorire lo sviluppo della tecnica in agricoltura;
Visti in particolare gli articoli 2, 3 e 9 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento di settantacinque borse di studio a laureati in scienze agrarie per il perfezionamento della preparazione professionale ai fini della specializzazione nella conduzione di azien-

de agricole da fruire presso aziende o gruppi di aziende agrarie pubbliche o private, dirette da tecnici e giudicate idonee per i predetti fini.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i dottori in scienze agrarie che abbiano conseguito la laurea nel triennio precedente alla data del presente decreto.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana;

2) diploma di laurea in scienze agrarie;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica;

5) godimento dei diritti politici;

6) aver adempiuto agli obblighi militari o esserne esente.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, Servizio III, Assistenza tecnica, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità:

il proprio cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, nonchè il preciso recapito al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

il titolo di studio con la specifica della data del conseguimento della laurea, del voto ottenuto e del punteggio riportato nelle singole materie;

di aver adempiuto agli obblighi militari o di esserne stato esentato.

L'aspirante deve inoltre dichiarare di essere disposto a raggiungere qualsiasi azienda agraria presso la quale venga destinato.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma del medesimo deve essere autenticata da un notaio, dal cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza. Alla domanda stessa dovranno essere uniti gli eventuali titoli che il candidato medesimo riterrà opportuno di presentare.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dal presente articolo, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno degli elementi richiesti. La data di arrivo delle domande è stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro e data apposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In caso di condanne penali o di procedimento penale in corso a carico del condannato, l'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accogliere la domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

La durata di ciascuna borsa di studio è di un anno e potrà essere eventualmente prorogata per un altro anno, senza concorso, allo stesso assegnatario, a giudizio insindacabile del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 1.000.000 annuo lordo, pagabile in dodici rate mensili posticipate di cui le prime undici di L. 83.000 cadauna e l'ultima di L. 87.000 su presentazione del certificato di frequenza con profitto, rilasciato dal direttore dell'azienda agraria presso la quale la borsa di studio viene fruita, vistato dal competente capo dell'Ispettorato agrario provinciale.

Art. 7.

La commissione giudicatrice, da nominarsi con successivo provvedimento, sarà composta di 5 membri come appresso indicati: il direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; quattro membri di cui un direttore di istituto di facoltà di scienze agrarie e tre ispettori generali del ruolo tecnico superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Fungerà da segretario un funzionario del Ministero della agricoltura e delle foreste, di qualifica non inferiore a consigliere di 3ª classe.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno in una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Art. 9.

La commissione compilerà la graduatoria dei candidati in base al punteggio riportato da ciascuno di essi per i titoli prodotti e nella prova orale. A tal fine, ciascun membro della commissione disporrà di dodici punti, di cui due riservati ai titoli e 10 alla prova di esame.

Non saranno compresi nella graduatoria di merito i candidati che non abbiano riportato nella prova di esame un punteggio di almeno 30/50.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, a pena di decadenza, dovranno far pervenire al Ministero della agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, entro 30 giorni dalla data della lettera di richiesta:

a) una dichiarazione la cui firma deve essere autenticata da un notaio, dal cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza, da cui risulti:

1) la data ed il luogo di nascita;
2) la residenza;
3) la cittadinanza;
4) il godimento dei diritti politici;
5) lo stato di celibe, coniugato o vedovo;
6) lo stato di famiglia;
7) la posizione agli effetti degli obblighi militari;

b) diploma di laurea in originale o in copia autenticata nei modi di legge;

c) certificato dell'università indicante i punti riportati negli esami delle singole materie ed in quello di laurea;

d) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficio sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione medesima menomi o meno l'attitudine a fruire della borsa alla quale il candidato concorre.

I documenti di cui sopra debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo ed il certificato di cui alla lettera *d*) dovrà essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarlo.

Non sono consentiti riferimenti a documenti presentati a questa o ad altra amministrazione, fatta eccezione per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'amministrazione presso la quale il titolo si trova.

Le borse saranno conferite ai candidati compresi nella graduatoria, secondo l'ordine della medesima ed entro il numero delle borse di studio messe a concorso.

La borsa non è cumulabile con retribuzioni di qualsiasi natura per incarichi presso uffici alle dipendenze dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici.

Decadono dal diritto alla borsa coloro i quali:

a) non si presentino, per qualsiasi motivo, entro il termine fissato dal Ministero dell'agricoltura, a frequentare l'azienda agraria presso cui sono destinati;

b) usufruiscano di altra borsa di studio di qualsiasi natura e da chiunque conferita, a meno che vi rinunzino. A tal fine gli assegnatari, nel termine di cui alla lettera *a*), dovranno, ove usufruiscano di altra borsa di studio, comprovare di avervi rinunciato. Analogamente, dovranno dichiarare di non percepire retribuzioni di qualsiasi natura per incarichi presso uffici alle dipendenze dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici.

Decadono altresì dal diritto alla borsa i candidati prescelti che, per qualsiasi motivo, non frequentino ininterrottamente, con assiduità e diligenza l'azienda agraria presso cui sono destinati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1973

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1973
Registro n. 13, *foglio n.* 280

ALLEGATO 1

PROVE DI ESAME

1) agronomia; coltivazioni erbacee ed arboree e loro produzioni; allevamenti zootecnici e loro produzioni;

2) aziende agrumarie e problemi connessi alla commercializzazione dei prodotti agricoli;

3) la meccanizzazione in agricoltura;

4) la proprietà fondiaria ed i tipi di impresa;

5) l'azienda agraria: problemi concernenti l'organizzazione e le tecniche produttive con particolare riferimento alla riduzione dei costi di produzione; contabilità agraria.

(7512)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a dodici posti di uditore giudiziario militare.

Nella dispensa del Giornale Ufficiale della difesa n. 14 in data 7 aprile 1973 (data di pubblicazione 12 aprile 1973) è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1973, registro n. 37, Difesa, foglio n. 25, riguardante l'esito del concorso per esami a 12 posti di uditore giudiziario militare, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1970.

(7509)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cento posti di consigliere in prova

Nella dispensa del Giornale Ufficiale della Difesa n. 12 in data 24 marzo 1973 (data di pubblicazione 29 marzo 1973) è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1973, registro n. 30, Difesa, foglio n. 321, riguardante l'esito del concorso per esami a 100 posti di consigliere in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa, indetto con decreto ministeriale 5 giugno 1971.

(7510)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 28 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136, del 26 maggio 1973, concernente bandi di concorsi circoscrizionali per esami, tra cui quello a sei posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione per la Sardegna, all'art. 4, comma quinto, lettera *e*), dopo le parole « Hotel ENALC » leggasi: « Cagliari ».

(7882)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1973, n. **3.**

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 28 *febbraio* 1873)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Le funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sono esercitate dagli organi regionali a norma della presente legge.

Art. 2.

Il Consiglio regionale, su proposta della giunta, formula i criteri di carattere generale e programmatico che devono presiedere alla attività amministrativa della Regione nella materia oggetto della presente legge e approva:

a) la classificazione e la declassificazione delle zone depresse e dei comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana di 2ª categoria, dei bacini montani e la loro delimitazione e perimetrazione;

b) i piani generali di bonifica e i programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse, fatte salve le funzioni e le attribuzioni delle comunità montane;

c) i piani zonali per lo sviluppo dell'agricoltura fino a che non saranno approvati atti di programmazione regionale sulla materia;

d) i piani di massima per la elettrificazione delle località rurali;

e) i programmi per il potenziamento, il miglioramento e il risanamento del patrimonio zootecnico;

f) i programmi regionali d'intervento in applicazione dei regolamenti della C.E.E. relativi alle strutture agricole ai sensi dell'art. 13 lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;

g) le modalità da osservarsi per la gestione senza fini di lucro degli impianti di interesse pubblico costruiti dalla Regione e destinati alla raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici;

h) la normativa a favore della proprietà coltivatrice;

i) la normativa per le ricerche e le informazioni di mercato di interesse regionale.

Il Consiglio regionale in sede di approvazione dei provvedimenti di cui alle lettere *a*) e *b*) esamina e decide gli eventuali reclami e le altre forme di opposizione presentati dagli interessati.

Art. 3.

La giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato, approva, salvo quanto stabilito dall'articolo 12:

a) i progetti esecutivi relativi alla bonifica montana, bonifica integrale ed alla sistemazione dei bacini montani;

b) i progetti esecutivi per il potenziamento, il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico;

c) i progetti di costruzione e di riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonchè i progetti di costruzione di acquedotti rurali;

d) i progetti per la realizzazione di strutture cooperative per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed il loro potenziamento;

e) i progetti per i miglioramenti delle strutture aziendali ed interaziendali;

f) i progetti esecutivi per la elettrificazione nelle zone rurali;

g) i progetti di riordino fondiario;

h) i progetti per la costruzione e l'ampliamento di impianti di piscicoltura e di pesca nelle acque interne, a mente della legge 21 marzo 1958, n. 290;

i) i progetti per l'impianto di agrumeti specializzati e quelli per la ricostruzione e trasformazione di vecchi agrumeti;

l) i progetti di trasformazione e ricostruzione di vecchi uliveti ed impianti di nuovi uliveti;

m) i progetti di impianto di vigneti di colture specializzate, ivi compresi quelli da realizzarsi nei comprensori delimitati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930;

n) i progetti di sostituzione e trasformazione di colture arboree promiscue in colture specializzate e di nuovi impianti;

o) i progetti di istituzione di vivai di agrumi, di ulivi e di viti, di campi di piante madri di agrumi e di viti;

p) le iniziative dirette allo sviluppo della proprietà coltivatrice e della meccanizzazione agricola;

q) le iniziative dirette alla costituzione e ricostituzione dei boschi, all'utilizzazione industriale e commerciale dei prodotti forestali, nonchè i piani economici per la utilizzazione dei boschi appartenenti ai comuni o altri enti;

r) le iniziative dirette allo sviluppo della difesa fitosanitaria, all'assistenza tecnica, alla divulgazione ed all'attività dimostrativa.

Nei casi di cui alle lettere precedenti, la giunta regionale dispone la concessione dei contributi, sussidi, anticipazioni, premi ed ogni altra forma di agevolazione finanziaria, ivi compresi i provvedimenti relativi al credito agrario, nonchè l'assunzione della spesa quando le opere siano disposte dalla Regione.

La giunta regionale nei casi previsti dalle vigenti leggi in sede di approvazione dei provvedimenti di cui al presente articolo, esamina e decide gli eventuali reclami presentati dagli interessati.

Art. 4.

La giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato:

a) autorizza gli enti pubblici, i proprietari interessati da soli o in consorzio ad eseguire direttamente le opere di sistemazione dei bacini montani e delibera le convenzioni di cui allo art. 60 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

b) affida ai consorzi o enti pubblici in concessione la redazione dei piani generali e dei progetti esecutivi di bonifica montana, nonchè la esecuzione delle opere di attuazione dei piani di bonifica integrale e di bonifica montana e dei progetti generali per la sistemazione dei bacini montani, fatte salve le competenze delle comunità montane;

c) fissa il perimetro del comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica e del territorio gravato dall'onere di contributo nella spesa, quando questa non sia a totale carico della Regione;

d) ripartisce ed impone i contributi e la quota spesa previsti dalle leggi per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica montana, di bonifica integrale e di sistemazione dei bacini montani;

e) fissa le modalità di determinazione e di periodica revisione delle tariffe d'uso per i singoli impianti ed opere eseguiti ai fini di lucro, con il contributo della Regione, da chi non sia proprietario o possessore di terreni migliorati, nonchè le modalità di riscatto da parte dei proprietari interessati;

f) adotta i provvedimenti relativi al fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, in conformità all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;

g) esprime i pareri richiesti in applicazione delle norme comunitarie;

h) delibera in materia di usi civici, limitatamente alle funzioni trasferite;

i) delibera in materia di caccia, pesca nelle acque interne, limitatamente alle funzioni trasferite.

La giunta regionale, fatte salve le disposizioni della legge e del Regolamento sui lavori pubblici e quella sulla contabilità generale dello Stato, delibera la scelta dell'appaltatore ed il sistema di esecuzione delle opere, nonchè i contratti occorrenti per l'attuazione delle medesime.

Art. 5.

La giunta regionale esercita le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela previste dalle vigenti disposizioni in ordine ai consorzi ed enti che, sorti per libera iniziativa o d'ufficio, operano per il raggiungimento dei fini inerenti alle materie trasferite alle Regioni con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Restano salve le competenze esercitate dal Comitato di controllo, ai sensi e per gli effetti del capo III della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 6.

La giunta delibera sugli altri affari in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, sempre che questi rientrando nelle iniziative della programmazione, non competano al Consiglio regionale.

Art. 7.

Il Presidente della giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato, sentita la Giunta:

a) adotta i provvedimenti di concessione di cui all'articolo 117 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nei modi e nei casi ivi indicati;

b) provvede agli adempimenti di cui all'art. 23 della legge 25 luglio 1952, n. 991 ed all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979 per sostituire al proprietario del terreno obbligato ad esecuzione di opere di bonifica, inadempiente, i consorzi di bonifica e gli enti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, numero 987;

c) approva i progetti esecutivi per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei vivai per la coltivazione di piante forestali da concedersi a privati a titolo gratuito, ai sensi dello art. 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 8.

Il Presidente della giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato:

a) dichiara ultimata la bonifica in tutto o in parte, purchè in tal caso i lotti siano utilmente funzionali e provvede ai conseguenti adempimenti;

b) provvede in ordine all'esecuzione dei contratti, al collaudo o al certificato di regolare esecuzione delle opere di cui alla presente legge;

c) invia ai competenti organi dello Stato le deliberazioni del Consiglio regionale concernenti i programmi di intervento di cui all'art. 2, *lettera f) della presente legge.*

Art. 9.

Il Presidente della giunta, o per sua delega l'Assessore incaricato:

a) provvede alle certificazioni, attestazioni previste dalla vigente legislazione in ordine alle materie di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne;

b) esercita la sorveglianza sull'attuazione dei controlli funzionali e sulla tenuta dei libri genealogici;

c) sorveglia l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge.

Art. 10.

I funzionari degli uffici regionali o provinciali dello Stato trasferiti alle regioni continuano ad esercitare le funzioni svolte fino alla data del 31 marzo 1972, in seno ai comitati o commissioni previste dalla vigente legislazione, fino a quando la Regione non provvederà a dettare una nuova disciplina della materia.

Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, può provvedere alla loro sostituzione.

Art. 11.

Spetta al Presidente della giunta regionale la decisione dei ricorsi, previsti dalla legislazione vigente, avverso gli atti degli enti operanti nel settore dell'agricoltura e foreste, caccia e pesca, con l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, in quanto applicabile.

Disposizioni transitorie

Art. 12.

Sono fatti salvi i provvedimenti emessi dagli organi regionali prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Per l'approvazione dei contratti relativi alla esecuzione delle opere previste dalla presente legge, si applica la disposizione VII transitoria dello statuto della regione Liguria, fino a quando non sarà emanata la legge regionale prevista all'art. 36 lett. *c*) dello statuto stesso.

Art. 14.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 19 febbraio 1973

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1973, n. 4.
Norme per la costruzione, la gestione, il controllo ed il finanziamento di asili nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 28 *febbraio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I.
Norme di carattere generale

Art. 1.

La presente legge disciplina la costruzione, la gestione, il controllo ed il finanziamento degli asili nido.

Secondo i principi di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 l'assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico.

Art. 2.

Non può costituire causa di esclusione dagli asili-nido la presenza di minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

Art. 3.

L'attività sanitaria nell'asilo nido ha carattere eminentemente preventivo. Il bambino viene seguito nella fase dinamica del suo sviluppo fisico e psichico, anche con controlli periodici, effettuati da esperti delle varie discipline, i cui interventi sono concordati collegialmente.

Titolo II.
Norme urbanistiche ed edilizie

Art. 4.

Nella redazione o nella revisione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, da adottarsi dopo la entrata in vigore della presente legge, i comuni devono localizzare aree per gli asili-nido.

La realizzazione degli asili nido, ivi compresi quelli comunali e consorziali è autorizzata dal sindaco nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e trasmessi per l'approvazione, sempre che tali previsioni siano conformi ai criteri stabiliti dalla presente legge.

Ne comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione la realizzazione di asili nido può essere autorizzata dal sindaco soltanto se il relativo progetto sia conforme ai criteri stabiliti dalla presente legge.

Nella redazione di piani particolareggiati o di lottizzazione possono anche essere adottate soluzioni tipologiche che prevedano *l'inserimento dell'asilo nido in edifici di abitazione od in* complessi di servizi integrati purchè siano rispettati gli standards di cui al primo comma dell'articolo seguente; in tali casi la superficie minima richiesta per la realizzazione dell'asilo nido può essere computata come somma della superficie utile disponibile per l'asilo nido e dell'area all'aperto di sua pertinenza.

Art. 5.

Le aree per gli asili nido debbono essere:

1) situate in zone non destinate all'espansione industriale ed ecologicamente idonee e comunque non in prossimità di fonti di rumore, di inquinamento atmosferico o di infrastrutture di grande traffico;

2) di estensione ed esposizioni tali da consentire sufficente insolazione e ventilazione ed attrezzabili per attività ricreative all'aperto;

3) di forma regolare, con superficie minima del lotto pari a 1200 mq. da aumentare in ragione di 25 mq. per ogni bambino oltre i 30; nel caso in cui il terreno presenti una rilevante pendenza deve essere comunque assicurata la presenza di spazi all'aperto idonei per le attività ricreative dei bambini in misura adeguata.

Nelle superfici minime non sono comprese le aree per i parcheggi previste dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Laddove non esistano aree idonee, possono essere utilizzati edifici destinati a servizi integrati oppure edifici residenziali, con adeguati requisiti di accessibilità, purchè gli ambienti abbiano le seguenti caratteristiche;

a) siano stati dichiarati abitabili a norma dei regolamenti vigenti e siano dotati dei requisiti previsti al punto 1) del precedente comma;

b) presentino caratteristiche tipologiche facilmente adattabili alle nuove funzioni;

c) dispongano di superficie utile coperta non inferiore ai 6 mq. per bambino;

d) siano in diretta comunicazione con aree contigue allo aperto, soleggiate e ventilate, utilizzabili per attività ricreativa in misura non inferiore ai 4 mq. per bambino.

Soltanto nei centri storici densamente edificati, può essere consentita l'utilizzazione di piani alti dotati di idoneo terrazzo.

Gli asili nido devono essere localizzati preferibilmente in prossimità di servizi scolastici o comunitari.

Art. 6.

Gli spazi interni dell'asilo nido devono essere dimensionati ed arredati in funzione delle esigenze psico-fisiche ed educative del bambino.

Anche a tale scopo la Regione fornirà un orientamento ai comuni o consorzi mediante indicazioni derivanti da studi progettuali e tipologici.

Titolo III.
Norme per la gestione degli asili nido

Art. 7.

I comuni o i consorzi di comuni, con proprio regolamento, debbono assicurare agli asili nido una gestione democratica.

Sulla base del regolamento comunale o consorziale la gestione degli asili nido deve essere affidata ad un organo collegiale nominato dal comune o dal consorzio, composto da loro rappresentanti fra i quali deve essere garantita la presenza delle minoranze e dai rappresentanti delle famiglie degli utenti, dai rappresentanti delle formazioni sociali organizzate nel territorio e previste dal regolamento, nonchè da un rappresentante della équipe medico-socio-psico-pedagogica e da un rappresentante del personale che opera nell'asilo stesso.

I rappresentanti delle famiglie degli utenti vengono eletti dall'assemblea dei genitori.

Art. 8.

Gli asili nido si suddividono in sezioni corrispondenti alla età dei bambini: lattanti, semi divezzi e divezzi.

In caso di necessità i lattanti ed i semi divezzi possono essere assistiti in un'unica sezione.

La ricettività dell'asilo nido varia da un minimo di 25 ad un massimo di 60 posti.

In casi particolari e quando per comprovate ragioni non sia possibile la costituzione del consorzio di comuni potrà essere previsto un asilo nido di 15 posti possibilmente in connessione con altri servizi sociali.

Art. 9.

L'orario di apertura e chiusura dell'asilo nido viene deciso dal comune o dal consorzio, tenuto conto delle preminenti esigenze delle famiglie, d'intesa con l'organo collegiale di cui allo articolo 7.

Art. 10.

Il personale degli asili nido è costituito essenzialmente da assistenti e da altri dipendenti addetti ai servizi, ove siano ritenuto necessari.

Uno degli assistenti svolge compiti di coordinamento ed eventualmente compiti di economato. L'incarico è conferito dal comune o dal consorzio sentito l'organo collegiale di gestione di cui all'art. 7.

Art. 11.

Il personale assistente degli asili nido deve essere fornito del titolo di vigilatrice d'infanzia o di educatrice di scuola materna o di puericultrice o di altri titoli equipollenti secondo le leggi vigenti.

La Regione istituisce corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale.

Art. 12.

Ad ogni assistente non possono essere affidati più di sette bambini.

Art. 13.

Nell'asilo nido deve essere assicurata l'assistenza sanitaria di un medico pediatra.

L'assistenza sanitaria svolta dal pediatra può essere integrata da uno psicologo e da una assistente sociale.

I servizi medico-sociale possono essere eventualmente coperti anche a mezzo di rapporti di consulenza.

Art. 14.

La vigilanza igienico-sanitaria è affidata, fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, all'ufficiale sanitario del comune dove ha sede l'asilo nido.

Il predetto ufficiale sanitario curerà anche la parte dietetica, in collaborazione con il pediatra.

Art. 15.

La vigilanza sul funzionamento degli asili nido è affidata ai comuni o consorzi.

Titolo IV.

Norme per la concessione dei contributi statali e regionali

Art. 16.

La Regione eroga i contributi dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e concede contributi integrativi nello ambito degli stanziamenti del proprio bilancio.

I contributi di cui al precedente comma sono concessi ai comuni e consorzi che si conformino nella realizzazione e gestione degli asili nido alle norme di cui alla presente legge.

Art. 17.

Il Consiglio regionale approva il piano di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 ed i contributi integrativi stabiliti dalla Regione al fine di dare attuazione al piano.

La giunta formula il piano e propone i contributi integrativi sulla base delle richieste pervenute da comuni o consorzi.

Art. 18

I comuni o consorzi debbono presentare alla Regione le richieste per la concessione dei contributi di cui all'art. 17 entro il 30 aprile di ogni anno.

Le richieste debbono essere corredate dalla documentazione necessaria a dimostrare la conformità dell'iniziativa alle norme della presente legge e la sua realizzabilità, con particolare riferimento alla disponibilità dell'area ed alle previsioni di finanziamento.

Contemporaneamente i comuni o consorzi provvederanno ad inviare una relazione sugli interventi svolti in applicazione della presente legge e sul funzionamento degli asili nido.

Art. 19.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 19 febbraio 1973

DAGNINO

(6023)

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1973, n. 5.

Disciplina e attribuzione agli organi regionali delle funzioni amministrative statali trasferite alla regione Liguria in materia di Istruzione professionale ed artigiana.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 14 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I.

Istruzione professionale

Art. 1.

Le funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di istruzione professionale, sono esercitate dagli organi regionali secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Il Consiglio regionale, su proposta della giunta:

a) approva il programma regionale del settore e delibera i criteri di intervento da parte della Regione in ordine ai corsi professionali;

b) designa i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e degli Istituti professionali di Stato.

Art. 3.

In conformità del programma e dei criteri deliberati dal Consiglio la giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato:

a) istituisce corsi di istruzione professionale e di perfezionamento e aggiornamento provvedendo al loro finanziamento;

b) autorizza i corsi di istruzione professionale gestiti da Enti ed organizzazioni diversi dalla Regione, provvede alla concessione agli stessi di contributi secondo le leggi vigenti e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato e sulla base dei criteri indicati dalla giunta regionale, nomina le commissioni esaminatrici per gli esami finali dei corsi di cui alla presente legge.

Art. 5.

Il Presidente della giunta regionale e per suo delega l'Assessore incaricato:

a) sovraintende alla gestione dei corsi istituiti dalla Regione;

b) esercita la vigilanza tecnico-amministrativa sullo svolgimento delle attività di istruzione professionale esercitate da enti ed organizzazioni diverse dalla Regione.

Titolo II.

Consorzi provinciali per la istruzione tecnica

Art. 6.

La giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato:

a) approva gli atti dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica indicati all'art. 19 del regio decreto legge 26 settembre 1935, n. 1946, e successive modificazioni;

b) qualora ricorrano gravi e motivate ragioni, scioglie il consiglio di amministrazione e con lo stesso provvedimento nomina un commissario, fissando il termine entro il quale il Consiglio dovrà essere ricostituito;

c) designa il presidente del consiglio di amministrazione dei consorzi.

Art. 7.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato:

a) nomina il consiglio di amministrazione in base alle designazioni effettuate a' sensi delle norme vigenti;

b) nomina sulla base dei criteri indicati dalla giunta regionale, il vice presidente e il comitato esecutivo dei consorzi.

Art. 8.

Il presidente della giunta regionale e per sua delega l'Assessore incaricato esercita la vigilanza tecnico-amministrativa sui consorzi.

Art. 9.

L'esercizio finanziario dei consorzi comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per l'anno 1973, terminato l'esercizio corrente, i Consorzi approveranno un bilancio per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1973.

Titolo III.

Istituti professionali di Stato

Art. 10.

La giunta regionale, in ordine agli istituti professionali di Stato, su proposta dell'Assessore incaricato e sulla base di quanto previsto dall'art. 2 della presente legge:

a) formula le proposte per la creazione di nuovi istituti, sezioni e corsi da aprirsi a cura dello Stato, indicando l'ordine vincolante delle priorità;

b) propone la ripartizione dei finanziamenti dello Stato da destinare a spese in conto capitale per l'impianto, il rinnovo ed il potenziamento delle dotazioni tecnico-didattiche ai sensi dell'art. 4 lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 10;

c) approva i corsi deliberati dagli Istituti.

Art. 11.

Il Presidente della giunta, su proposta dell'Assessore incaricato:

a) nomina il consiglio di amministrazione in base alle designazioni effettuate ai sensi delle norme vigenti;

b) nomina il Presidente sulla scorta dei criteri indicati dalla giunta regionale.

Titolo IV.

Scuole per la formazione professionale nelle professioni sanitarie ausiliarie

Art. 12.

La giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato e sulla base di quanto previsto dall'art. 2 della presente legge:

a) autorizza l'istituzione di scuole per la formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti ausiliarie delle professioni sanitarie, ne approva gli statuti e i regolamenti;

b) designa i componenti non di diritto del consiglio di amministrazione delle scuole;

c) sospende e scioglie, ai sensi dell'art. 38 del regio decreto 21 novembre 1929 n. 2330, il consiglio di amministrazione delle scuole, provvedendo contemporaneamente alla nomina del commissario per la gestione delle scuole stesse e fissando il termine per la ricostituzione del Consiglio.

Art. 13.

Il Presidente della giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato e in base ai criteri indicati dalla giunta regionale:

a) provvede alla nomina delle commissioni per gli esami in ordine alla formazione professionale diretta allo svolgimento di arti ausiliarie delle professioni sanitarie, già spettante agli organi centrali e periferici dello Stato;

b) nomina le commissioni per gli esami di ammissione al secondo anno del corso per infermieri professionali e del corso per vigilatrici di infanzia di cui all'art. 8 della legge 25 febbraio 1971, n. 124.

Art. 14.

La giunta regionale provvede in genere a tutti gli affari in materia di istruzione professionale non attribuiti ad altri organi regionali dalla presente legge.

Art. 15.

Sono fatti salvi i provvedimenti emessi dagli organi regionali prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 7 marzo 1973

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1973, n. 6.

Variazioni al bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 14 *marzo* 1973)

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1973, n. 7.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 14 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

La seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1973 il bilancio della regione Liguria per l'anno finanziario 1973, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato al Consiglio regionale il 13 febbraio 1973, e nei limiti dei 4/12 di ciascun stanziamento previsto nello stesso progetto di bilancio.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 12 marzo 1973

DAGNINO

(6024)

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1973, n. **8**.

Assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti ed ai titolari di pensione della gestione speciale coltivatori diretti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 28 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione assicura, nei limiti di cui all'art. 4 della presente legge, l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, rispettivi familiari conviventi ed a carico iscritti negli elenchi degli assistibili delle casse mutue istituite ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136, residenti ed operanti nel territorio della regione, nonchè ai titolari di pensione erogata dalla Gestione speciale istituita dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e loro familiari conviventi ed a carico residenti nel territorio della regione.

Art. 2.

Alla erogazione dell'assistenza di cui all'articolo precedente provvedono le casse mutue provinciali coltivatori diretti esistenti nella regione, tramite le casse mutue comunali secondo le modalità ed i limiti stabiliti, per l'erogazione delle prestazioni, dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136 per quanto si riferisce alle unità attive e rispettivi familiari a carico.

Per i titolari di pensione della Gestione speciale di cui alla legge dello Stato 26 ottobre 1957, n. 1047, che già godono della assistenza malattia a norma della legge statale 29 maggio 1967, n. 369, all'erogazione delle prestazioni farmaceutiche provvedono le casse mutue provinciali coltivatori diretti esistenti nella regione, tramite le casse mutue comunali con procedura distinta rispetto a quella prevista dal comma precedente per le unità attive e gli altri aventi diritto posti a loro carico.

Art. 3.

L'assistenza farmaceutica di cui alla presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1973.

La presente legge cessa di aver efficacia dalla data in cui la legge dello Stato stabilirà il diritto all'assistenza farmaceutica in caso di malattia per i coltivatori diretti, rispettivi familiari e conviventi a carico, pensionati e rispettivi familiari a carico.

Art. 4.

La Regione contribuisce all'erogazione dell'assistenza farmaceutica nella misura di L. 6000 annuali per ogni assistibile.

La somma suddetta verrà corrisposta in tre soluzioni da versarsi al 1° marzo, 1° luglio, 1° novembre di ogni anno alle casse mutue provinciali sulla base degli elenchi degli assistibili che le casse mutue provinciali trasmetteranno alla Regione.

Le casse mutue provinciali trasmetteranno alla Regione il rendiconto annuale delle spese farmaceutiche effettuate, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Nel caso che il totale delle somme corrisposte dalla Regione fosse superiore alla somma rendicontata, la differenza verrà conguagliata nell'esercizio successivo.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'anno 1973 in L. 720 milioni, si provvederà mediante prelevamento dai proventi derivanti dal riparto del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 6.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 16 marzo 1973

DAGNINO

(6025)

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1973, n. **9**.

Disciplina per la Regione Liguria dell'esercizio delle funzioni trasferite o delegate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 4 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni attribuite alla regione Liguria dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, è disciplinato dalla presente legge in attesa che la materia sia organicamente regolata dalla nuova legislazione regionale.

Art. 2.

Al consiglio regionale, su proposta della giunta spetta:

1) deliberare in ordine a piani e programmi inerenti le funzioni trasferite o delegate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, e definire le priorità ed i relativi criteri di finanziamento;

2) deliberare in ordine alla formazione e revisione della pianta organica delle farmacie, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475;

3) deliberare in ordine all'istituzione obbligatoria da parte dei comuni di condotte veterinarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

4) deliberare in ordine all'istituzione obbligatoria dei consorzi fra comuni, nonchè sull'obbligo per le province di integrare o sostituire l'opera dei comuni, di cui al regio decreto 17 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

5) designare i membri di competenza della Regione negli organismi sanitari di cui all'art. 12, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, che non siano membri di diritto o la cui designazione sia demandata ad enti diversi dalla Regione e salvo quelli per la cui nomina è prevista la competenza della giunta e del presidente della giunta in virtù della presente legge;

6) approvare il piano di ripartizione della quota parte del fondo nazionale ospedaliero, di cui alla legge 12 febbraio 1968, numero 132;

7) designare i componenti del comitato tecnico sanitario di cui alla lettera g) dell'art. 11 della presente legge.

Art. 3.

Alla giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato, spetta:

1) il rilascio di autorizzazioni relative all'apertura delle case di cura private, di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e delle case e pensioni per gestanti, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

2) l'approvazione delle convenzioni fra case di cura private ed enti o istituti mutualistici ed assicurativi, di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132;

3) l'approvazione delle convenzioni fra enti pubblici ed istituti mutualistici ed assicurativi con le fondazioni e le associazioni di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, non riconosciute come enti pubblici ospedalieri, nonchè con gli istituti ed enti indicati nel quinto comma dell'art. 1 della già citata legge 12 febbraio 1968, n. 132;

4) la concessione delle autorizzazioni all'impianto ed esercizio delle centrali del latte, di cui alla legge 16 giugno 1938, numero 851;

5) la ripartizione e la concessione di contributi e sussidi, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e secondo le norme vigenti, fino a quando la Regione non provvederà a dettare una nuova disciplina.

Art. 4.

Al presidente della giunta, su proposta dell'assessore incaricato, sentita la giunta, spetta:

1) la concessione delle autorizzazioni relative ai centri per la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano, di cui alla legge 14 luglio 1967, n. 592;

2) la concessione delle autorizzazioni sanitarie per l'esercizio di stabilimenti termali, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

3) l'approvazione delle tariffe concernenti:

a) le prestazioni eseguite nell'interesse privato da parte dei laboratori di igiene e profilassi delle province, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

b) le prestazioni eseguite nell'interesse privato da parte degli ufficiali sanitari, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265;

c) le prestazioni eseguite nell'interesse privato da parte dei veterinari comunali, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265;

4) l'approvazione delle speciali tariffe proposte dall'ordine dei medici, dall'ordine dei veterinari o dal collegio delle ostetriche, per le prestazioni dei medici, dei veterinari e delle ostetriche condotti ai non aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita o all'assistenza zooiatrica gratuita, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264;

5) la facoltà di provvedere all'assistenza medico-chirurgica nei comuni mediante incarico obbligatorio, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

6) la facoltà di provvedere al servizio di assistenza e vigilanza veterinaria nei comuni mediante incarico obbligatorio, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

7) l'adozione di provvedimenti disciplinari e cautelativi previsti dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nei confronti degli ufficiali sanitari, dei sanitari condotti, del personale tecnico dei laboratori provinciali di igiene e profilassi e del personale medico addetto ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti dalla provincia.

Art. 5.

Al presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato ed in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta, spetta:

1) il rilascio di autorizzazioni, licenze, nulla-osta ed approvazioni in ordine alle funzioni trasferite o delegate alla Regione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, e non attribuite dalla presente legge al consiglio regionale, alla giunta regionale o al presidente della giunta regionale, sentita la giunta;

2) l'adozione, sulla base delle leggi vigenti e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, di provvedimenti concernenti ausili di carattere economico, e prestazioni sanitarie, erogati a singoli individui nell'ambito delle funzioni trasferite o delegate;

3) la designazione di un componente dei comitati provinciali dell'I.N.A.M., di cui alla legge 11 gennaio 1943, n. 138;

4) la designazione di un componente dei comitati provinciali della O.N.M.I. di cui al regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 2008;

5) la designazione dei presidenti delle commissioni provinciali per la bonifica sanitaria degli allevamenti, di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni;

6) la designazione, nell'ambito delle funzioni trasferite o delegate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, dei componenti non di diritto delle commissioni, a competenza tecnica, comprese quelle di esame per concorsi ed idoneità già di competenza degli organi centrali o periferici dello Stato;

7) la designazione, nell'ambito delle funzioni trasferite o delegate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, già di competenza degli organi centrali o periferici dello Stato. dei funzionari regionali in sostituzione dei funzionari statali presenti a qualsiasi titolo in tutte le commissioni, comprese quelle per concorsi ed idoneità, ed in tutti gli organi collegiali in cui erano previsti.

Art. 6.

Al presidente della giunta regionale spetta:

1) la presidenza dei consigli provinciali di sanità;

2) la presidenza dei comitati provinciali di coordinamento dell'attività ospedaliera, di cui all'art. 30 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

3) la nomina dei consigli provinciali di sanità, dei comitati provinciali di coordinamento dell'attività ospedaliera, di cui all'art. 30 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e delle commissioni, comprese quelle di esame per concorsi ed idoneità, o di altri organismi collegiali, già di competenza degli organi centrali o periferici dello Stato nell'ambito delle funzioni trasferite o delegate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

La nomina avviene sulla scorta delle designazioni effettuate in base alle norme vigenti, o, qualora queste non le prevedano, in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta;

3) la decisione sui ricorsi amministrativi inoltrati avverso i provvedimenti degli ufficiali sanitari e dei sindaci quali ufficiali di governo nell'ambito delle funzioni trasferite o delegate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

5) di provvedere in merito alle sanzioni previste dalle leggi vigenti, nell'ambito delle funzioni trasferite o delegate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, numero 4.

Il presidente della giunta regionale può delegare l'assessore incaricato a svolgere le funzioni di presidente degli organismi o commissioni di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo.

Art. 7.

Al presidente della giunta regionale, o per sua delega all'assessore incaricato, spetta:

1) l'adozione dei provvedimenti formali relativi agli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di esami di concorso e di idoneità già attribuiti ad organi centrali o periferici dello Stato o al medico e al veterinario provinciale;

2) la facoltà di affidare:

al medico responsabile del settore tecnico della sanità della Regione;

ai medici o veterinari responsabili degli uffici periferici del settore tecnico della sanità della Regione;

ad altri funzionari del settore l'esercizio di compiti tecnici di natura essenzialmente medica o veterinaria che si concretano in vigilanza, accertamenti, perizie, pareri, certificazioni e in altri atti di natura analoga.

Art. 8.

Alla giunta regionale sono attribuiti i compiti relativi alle funzioni trasferite o delegate alla Regione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, e non assegnate dalla presente legge ad altri organi regionali.

Art. 9.

Le funzioni delegate a norma del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, sono esercitate dagli organi regionali in base alle direttive formulate dal Governo.

Art. 10.

Le attribuzioni dei consigli provinciali di sanità, relative alle funzioni trasferite alla Regione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, sono assegnate ad un comitato tecnico sanitario, istituito presso la Regione.

Il comitato tecnico sanitario esprime altresì parere in merito a schemi di regolamento di attuazione di leggi statali o regionali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera demandata alla Regione ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Art. 11.

Il comitato tecnico sanitario di cui all'articolo precedente è composto:

a) dal presidente della giunta o dall'assessore incaricato che lo presiede;

b) dal medico responsabile del settore tecnico della sanità della Regione;

c) dal responsabile del settore amministrativo della sanità della Regione;

d) dal responsabile del settore tecnico dei lavori pubblici della Regione;

e) da due esperti dell'ufficio del piano, rispettivamente in pianificazione territoriale e programmazione economica;

f) dal responsabile dell'ufficio enti locali della Regione;

g) da cinque esperti, eletti dal consiglio regionale con votazione limitata a tre nomi, per un biennio, nelle seguenti discipline: medicina generale e chirurgica; organizzazione ospedaliera; igiene, farmacia; veterinaria; analisi chimico-cliniche e micro-biologiche; assistenza psichiatrica ed igiene mentale.

Il presidente del comitato può far intervenire con voto consultivo alle sedute, qualora siano trattati affari implicanti le rispettive competenze, i responsabili tecnici e amministrativi di altri settori od uffici regionali.

Le funzioni di relatore sono svolte da funzionari del settore tecnico della sanità;

La segreteria del comitato è affidata ad un funzionario del settore amministrativo della sanità.

Art. 12.

Il comitato tecnico sanitario di cui all'articolo precedente e nominato dal presidente della giunta regionale con proprio decreto e dura in carica due anni.

Art. 13.

Per la validità delle adunanze del comitato tecnico sanitario è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

In caso di assenza od impedimento del presidente del comitato, svolge le funzioni di presidente il medico responsabile del settore tecnico della sanità della Regione ed in assenza di questo il responsabile del settore amministrativo della sanità della Regione.

Art. 14.

Le commissioni provinciali di vigilanza sugli ospedali psichiatrici pubblici e privati e sugli alienati curati in case private sono composte da:

a) un funzionario medico del settore tecnico della sanità della Regione con funzioni di presidente;

b) un funzionario del settore amministrativo della sanità della Regione;

c) un medico neuropsichiatra.

Le commissioni sono nominate dalla giunta regionale.

Art. 15.

Per la partecipazione alle adunanze del comitato tecnico sanitario e delle commissioni provinciali di vigilanza sugli ospedali psichiatrici dei membri che non rivestono la qualifica di funzionari regionali è previsto un gettone di presenza di L. 10.000 lorde per ogni giorno di seduta.

Per tutti i componenti residenti fuori Genova, il gettone di cui al comma precedente è elevato a L. 15.000, ed e previsto inoltre il rimborso delle spese di viaggio sostenute.

Analogo trattamento è previsto per accertamenti svolti dai componenti del comitato e della commissione fuori della sede regionale.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in L. 2.000.000 per l'anno 1973, si farà fronte con i fondi di cui al capitolo di bilancio concernente il funzionamento delle commissioni.

Art. 16.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 20 marzo 1973

DAGNINO

(6213)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1973, n. **10.**

Ripartizione in zone omogenee del territorio montano della Regione per la costituzione delle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 31 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge ripartisce in zone omogenee il territorio montano della regione Veneta per la costituzione delle comunità montane, secondo i principi fissati dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna.

Art. 2.

I territori della regione Veneta classificati montani in applicazione degli articoli 1, 14, 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, sono ripartiti, sulla base dei criteri di unità territoriale economica e sociale e secondo le delimitazioni risultanti dall'allegata corografia 1:200.000, nelle seguenti zone omogenee:

1. Zona omogenea dell'Agordino comprendente i comuni di:

Agordo, Alleghe, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Canale d'Agordo, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, S. Tommaso Agordino, Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino.

2. Zona omogenea dell'Alpago comprendente i comuni di:

Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago, Puos d'Alpago (parte), Tambre d'Alpago.

3. Zona omogenea del Basso Cadore-Longaronese-Zoldano comprendente i comuni di:

Castellavazzo, Forno di Zoldo, Longarone, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Soverzene, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore.

4. Zona omogenea del Bellunese comprendente i comuni di:

Belluno, Lentiai, Limana, Mel, Ponte nelle Alpi, Sedico, Segusino, Sospirolo, Trichiana, Valdobbiadene (parte).

5. Zona omogenea del Cadore centrale comprendente i comuni di:

Auronzo di Cadore, Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Pieve di Cadore, Vigo di Cadore.

6. Zona omogenea del Comelico e Sappada comprendente i comuni di:

Comelico Superiore, Danta, S. Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, S. Stefano di Cadore, Sappada.

7. Zona omogenea del Feltrino comprendente i comuni di:
Alano di Piave, Arsiè, Cesio Maggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero, Santa Giustina Bellunese, San Gregorio nelle Alpi, Seren del Grappa, Sovramonte, Vas.

8. Zona omogenea della Valle del Boite comprendente i comuni di:
Borca di Cadore, Cibiana, Cortina d'Ampezzo, S. Vito di Cadore, Valle di Cadore, Vodo di Cadore.

9. Zona omogenea del Grappa comprendente i comuni di:
Borso del Grappa (parte), Cavaso del Tomba (parte), Crespano del Grappa (parte), Paderno del Grappa (parte), Pederobba (parte), Possagno (parte).

10. Zona omogenea delle Prealpi Trevigiane comprendente i comuni di:
Cison di Valmarino (parte), Cordignano (parte), Follina (parte), Fregona, Miane (parte), Revine Lago, Sarmede (parte), Vittorio Veneto (parte).

11. Zona omogenea del Baldo comprendente i comuni di:
Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese parte), Costermano (parte), Ferrara di M. Baldo, Malcesine, Rivoli Veronese (parte), San Zeno di Montagna, Torri del Benaco (parte).

12. Zona omogenea della Lessinia comprendente i comuni di:
Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Dolcè, Erbezzo, Fumane (parte), Grezzana (parte), Marano di Valpolicella (parte), Negrar (parte), Roverè Veronese, S. Ambrogio di Valpolicella (parte), S. Anna d'Alfaedo, S. Giovanni Ilarione (parte), S. Mauro di Saline, Selva di Progno, Tregnago (parte), Velo Veronese, Vestenanova.

13. Zona omogenea dell'Alto Astico e Posina comprendente i comuni di:
Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Posina, Tonezza del Cimone, Valdastico, Velo d'Astico.

14. Zona omogenea del Basso Astico comprendente i comuni di:
Breganze (parte), Caltrano, Calvene, Fara Vicentino (parte), Lugo di Vicenza (parte), Marostica (parte), Mason Vicentino (parte), Molvena (parte), Pianezze (parte), Salcedo.

15. Zona omogenea del Brenta comprendente i comuni di:
Bassano del Grappa (parte), Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, Pove del Grappa (parte), Romano d'Ezzelino (parte), S. Nazario, Solagna, Valstagna.

16. Zona omogenea dell'Agno e Chiampo comprendente i comuni di:
Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, S. Pietro Mussolino, Valdagno (parte).

17. Zona omogenea di Leogra comprendente i comuni di:
Piovene Rocchette (parte), Santorso (parte), Schio (parte), Torrebelvicino, Valli del Pasubio.

18. Zona omogenea di Sette Comuni comprendente i comuni di:
Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo.

Art. 3.

Tra i comuni ricadenti, in tutto o in parte, in ciascuna delle zone omogenee di cui al precedente articolo è costituita la comunità montana, ente di diritto pubblico.

Art. 4.

Con l'entrata in vigore della presente legge, le comunità montane ed i consigli di valle già costituiti nel Veneto a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono sciolti.

Il patrimonio degli Enti disciolti passa alle comunità montane costituite a norma della presente legge secondo criteri di proporzionalità in relazione al territorio dichiarato montano ed alla popolazione montana in esse ricadenti. Eventuali oneri attivi e passivi saranno trasferiti secondo criteri analoghi.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono deliberati dalla giunta regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Venezia, addì 27 marzo 1973

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1973, n. 11.

Funzionamento delle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 31 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina l'attività delle comunità montane del territorio della regione Veneta secondo i principi fissati dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna.

Art. 2.

La comunità montana è retta da uno Statuto che dovrà stabilire fra l'altro:

a) le funzioni della comunità in relazione alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonchè quelle perseguibili in applicazione di altre leggi comunque interessanti lo sviluppo economico e sociale del territorio montano;

b) la sede e la denominazione della comunità;

c) la ripartizione delle attribuzioni fra il consiglio, giunta e presidente quali organi della comunità e la loro durata in carica;

d) il numero dei componenti la giunta, oltre al presidente;

e) i casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e i modi di sostituzione dei componenti gli organi della comunità;

f) l'indicazione e la provenienza dei contributi necessari per il funzionamento della comunità nonchè le norme per la disciplina dell'uso dei beni di cui all'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e le altre norme di carattere finanziario e la nomina del tesoriere;

g) il numero dei componenti il collegio dei revisori dei conti da scegliersi in seno al consiglio e le modalità per la loro elezione;

h) le norme e i termini per la compilazione ed approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione;

i) le norme generali da osservare nella redazione e approvazione dei regolamenti per l'organizzazione degli uffici e del personale della comunità;

l) le norme intese a promuovere la partecipazione dei cittadini, di enti ed organizzazioni operanti nel territorio della comunità.

La comunità montana può essere soggetto di delega amministrativa.

Art. 3.

Lo statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio della comunità, entro sei mesi dalla data di costituzione della comunità stessa.

Entro otto giorni dalla adozione, la delibera è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo di ogni comune appartenente alla comunità. Non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza della pubblicazione, ciascun cittadino iscritto alle liste elettorali dei comuni ricadenti nel territorio della comunità può formulare osservazioni o proposte.

Il consiglio della comunità si pronuncia in merito.

Lo statuto è approvato, entro sessanta giorni dal suo ricevimento con decreto del Presidente della giunta su conforme parere del Consiglio regionale.

Ogni successiva modificazione dello statuto è deliberata con l'osservanza delle predette modalità.

Art. 4.

Il consiglio della comunità montana è composto da tre rappresentanti per comune, di cui due della maggioranza ed uno della minoranza, eletti da ciascun consiglio comunale fra i consiglieri designati, rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza.

I rappresentanti dei comuni retti da commissari durano in carica fino alla nomina dei rappresentanti da parte dei ricostituiti consigli comunali.

La giunta è l'organo esecutivo della comunità montana. La giunta ed il Presidente sono eletti dal Consiglio nel proprio seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.

Art. 5.

Ciascuna comunità montana programma i propri interventi mediante la adozione di un piano generale di sviluppo e di programmi annuali in base alle indicazioni del piano regionale.

In armonia con l'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, il piano generale di sviluppo deve contenere:

a) gli obiettivi fondamentali, che la Comunità intende perseguire;

b) la individuazione, per ogni settore, del tipo di interventi, del presumibile costo degli investimenti, della misura degli eventuali incentivi a favore degli operatori pubblici e privati;

c) il piano territoriale di coordinamento, nel quale siano stabilite le direttive da seguire nel territorio della comunità in rapporto:

1) alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge;

2) alle località da scegliere come le sedi di nuovi nuclei edilizi o di impianti di particolare natura ed importanza;

3) alla rete delle principali linee di comunicazione esistenti ed in programma.

Le localizzazioni degli interventi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) devono essere contenute nello stesso piano territoriale di coordinamento.

Il piano territoriale di coordinamento deve essere riprodotto in scala non inferiore a 1:25.000 e, per le aree interessate dagli interventi, in scala non inferiore a 1:5.000.

Il piano generale di sviluppo redatto dalla comunità Montana può riguardare l'intero territorio dei comuni ancorchè parzialmente classificati montani.

Sulla base del piano generale di sviluppo, il Consiglio della comunità montana adotta ogni anno un programma annuale contenente le opere da eseguirsi e gli interventi, nonchè i relativi oneri di spesa.

Il programma annuale viene trasmesso alla Regione per l'approvazione entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 6.

Gli enti operanti nel territorio di ciascuna comunità che per legge hanno competenza sulle materie formanti oggetto del piano generale di sviluppo, ai fini della formazione dello stesso, sono tenuti a far pervenire alle Comunità i piani e i programmi in corso di elaborazione e quelli già approvati.

Il piano generale di sviluppo e i programmi annuali sono formati, adottati e pubblicati a norma dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e, entro il termine di cui al quarto comma dello stesso art. 5, sono approvati dal Consiglio regionale.

Durante l'esame per l'approvazione, il Consiglio regionale, previa interruzione del termine di cui al precedente comma, può invitare il consiglio della comunità ad introdurre le modifiche eventualmente necessarie per adeguare le previsioni del piano generale di sviluppo della comunità alle previsioni del piano regionale. La nuova decorrenza del termine ha luogo dal ricevimento delle controdeduzioni del consiglio della comunità.

Il piano generale di sviluppo è attuato ai sensi e per gli effetti, di cui agli artt. 6 e 8 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Nell'attuazione dei programmi annuali di intervento, le comunità montane possono delegare agli enti pubblici operanti nel territorio le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

Art. 7.

Ogni comune della comunità, quando trattasi di adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti, procede alla adozione delle conseguenti varianti senza l'obbligo della preventiva autorizzazione. di cui all'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 8.

Dalla data di adozione del piano generale di sviluppo da parte del consiglio della comunità e fino all'adozione degli strumenti urbanistici comunali o delle loro varianti in conformità allo stesso piano approvato, e comunque non oltre due anni dall'adozione del piano, il sindaco di ogni comune è tenuto a sospendere, con provvedimento notificato alla parte richiedente, ogni determinazione sulla domanda di licenza di costruzione in contrasto con le localizzazioni contenute nel piano di cui all'art. 5.

Eventuali varianti al piano, adottate dalla comunità, sono approvate dal Consiglio regionale.

Art. 9.

Il Consiglio regionale, su proposta della giunta, ripartisce tra le comunità montane i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, o altrimenti disponibili, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) quindici per cento in rapporto alla superficie del territorio dichiarato montano;

b) quindici per cento in rapporto alla popolazione residente nei territori montani;

c) quaranta per cento in rapporto alle condizioni economico-sociali delle popolazioni, determinate con riguardo a:

tasso di emigrazione e tasso di variazione della popolazione;

nuove costruzioni edilizie;

nuovi impianti produttivi;

distribuzione della popolazione sul territorio;

b) dieci per cento in rapporto allo stato di dissesto idrogeologico.

Il restante venti per cento verrà destinato ad interventi per la realizzazione di opere che presentino carattere di priorità.

In sede di prima applicazione, la ripartizione dei fondi verrà effettuata entro sei mesi dalla data di costituzione delle comunità montane; successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 10

Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, dalla presente legge o dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, si applicano in quanto compatibili, le norme vigenti per i comuni e loro consorzi.

Art. 11.

Le funzioni amministrative di vigilanza e tutela sulle comunità montane spettano alla Regione a norma del combinato disposto degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

In particolare, il controllo sugli atti delle singole comunità è esercitato dalla sezione del comitato di controllo competente sul territorio ove ha sede la comunità stessa.

Art. 12.

In sede di prima applicazione, ogni comune della comunità montana provvede ad eleggere i propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data di costituzione della comunità stessa.

Nei comuni retti da commissario, questi provvede alla nomina dei tre rappresentanti, i quali durano in carica fino a che il ricostituito consiglio comunale non avrà provveduto ai sensi della presente legge.

Il consiglio della comunità si riunirà entro sessanta giorni dalla data di costituzione della comunità stessa, su convocazione del Presidente della giunta regionale, che dovrà contenere la data, l'ordine del giorno e l'indicazione della sede di riunione.

La riunione del consiglio sarà valida con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti; in seconda convocazione, che avrà luogo entro dieci giorni dalla prima, è sufficiente la presenza della metà dei consiglieri assegnati alla comunità.

Il consiglio, dopo la nomina del presidente e del segretario provvisori, redigerà ed approverà lo statuto.

Non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore dello statuto il consiglio si riunirà nel comune sede della comunità, su convocazione de lpresidente provvisorio, per l'elezione degli organi esecutivi della comunità montana.

Art. 13.

Fino alla redazione del piano generale di sviluppo, gli organi della comunità montana elaborano ed adottano i programmi di spesa e di interventi con le stesse modalità previste per

I programmi sono trasmessi alla Regione per l'approvazione. il piano predetto.

Art. 14.

Al finanziamento delle comunità montane per l'anno 1973, si fa fronte mediante utilizzo dell'apposito fondo di L. 2.100.000.000 assegnato alla Regione a norma dell'art. 15 della legge statale 3 dicembre 1971, n. 1102 ed iscritto al cap. 232 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1973 del bilancio della Regione.

Per gli esercizi successivi, gli oneri graveranno sui corrispondenti capitoli di spesa dei rispettivi esercizi.

Art. 15.

Le disposizioni della presente legge sono integrative di quelle contenute nelle leggi dello Stato attualmente in vigore per la montagna.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Venezia, addì 27 marzo 1973

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1973, n. **12.**

Norme per l'erogazione di contributi per l'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 31 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'istituzione del servizio sanitario nazionale, la regione Veneta contribuisce alle spese per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica in favore degli artigiani, dei coltivatori diretti e dei commercianti, dei pensionati delle stesse categorie nonchè dei familiari, iscritti alle rispettive casse mutue provinciali a condizione che non godano già, per qualsiasi altro titolo, dello stesso beneficio.

A tal fine, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le casse mutue provinciali di malattia dei coltivatori diretti, degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, rispettivamente istituite con le leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 29 dicembre 1956, n. 1533, 27 novembre 1960, n. 1397, e operanti nel territorio della Regione.

Art. 2.

Il contributo erogato dalla Regione a ciascuna cassa mutua provinciale è determinato in base al numero degli aventi diritto a essa iscritti, risultante da apposita dichiarazione dei Presidenti delle rispettive casse mutue provinciali presentata al Presidente della Regione entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'ammontare della quota capitaria è determinato dividendo per il numero complessivo dei beneficiari lo stanziamento globale previsto in bilancio per ciascun esercizio finanziario.

Art. 3.

L'erogazione del contributo della Regione alle casse mutue provinciali è disposta con decreto del Presidente della regione ed è effettuata in due rate, rispettivamente entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno.

In ogni caso, possono ottenere i contributi previsti dalla presente legge le casse mutue provinciali che, usufruendo dello sconto per l'assistenza farmaceutica previsto dall'art. 32 del decreto legislativo 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, garantiscano ai beneficiari un contributo complessivamente non inferiore al 50 per cento del prezzo dei medicinali.

Art. 4.

L'erogazione del contributo ai beneficiari da parte di ciascuna cassa mutua provinciale avviene, in quanto compatibile, conformemente alle modalità stabilite dalle rispettive leggi istitutive. Le convenzioni, di cui all'art. 1, potranno stabilire ulteriori modalità. In particolare, il contributo erogato dalla Regione ed eventualmente residuato alla cassa mutua provinciale alla chiusura dell'esercizio, osservate le prescrizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3, va a incremento del fondo operativo della cassa mutua provinciale stessa per assicurare l'assistenza farmaceutica ai propri iscritti.

Ai fini dell'erogazione in forma diretta, la giunta regionale promuove convenzioni provinciali fra gli organismi rappresentativi delle farmacie e le casse mutue provinciali.

Art. 5.

La giunta regionale esercita il controllo sull'impiego dei fondi erogati e sugli adempimenti previsti dalla presente legge.

Art. 6.

I contributi della Regione per l'assistenza farmaceutica, di cui alla presente legge, sono erogati a decorrere dall'anno 1973.

In sede di prima applicazione, l'erogazione dei contributi si effettua a condizione che la dichiarazione, di cui al primo comma dell'art. 2, e la convenzione, di cui al secondo comma dell'art. 1, avvengano rispettivamente entro 30 e 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; l'erogazione della prima rata avviene successivamente alla stipula della convenzione.

Le casse mutue provinciali, che non abbiano stipulato la convenzione entro il termine di cui al precedente comma, possono stipularla entro il 31 gennaio dell'anno successivo, e l'erogazione avviene a decorrere dallo stesso anno.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, che è previsto in lire tre miliardi all'anno, si prevede, per l'esercizio finanziario 1973, mediante imputazione al Cap. 156, previamente aumentato di lire due miliardi contro corrispondente diminuzione del cap. 241.

Per gli esercizi successivi sarà mantenuto, con corrispondente copertura, l'apposito capitolo.

La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Venezia, addì 27 marzo 1973

TOMELLERI

(6197)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.